

Phishing - Cassazione Civile: è responsabilità dell'istituto bancario dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio telematico a disposizione del cliente

13 Febbraio 2017

PALMIGIANO - Studio Legale

La vicenda riguarda una frode on line. Ad un correntista erano stati addebitati dei bonifici eseguiti telematicamente da terzi non autorizzati, che avevano ottenuto i codici illecitamente, mediante la pratica del *phishing*.

Sia in primo che in secondo grado i giudici di Trento avevano rigettato la domanda; ora è intervenuta la Cassazione ribaltando tali decisioni e giudicando per la prima volta la fattispecie del *phishing*.

La Corte ha chiarito che è onere dell'istituto bancario dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, alla luce del fatto che la diligenza richiesta al professionista ha natura indiscutibilmente tecnica e, quindi, deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento dell'accorto banchiere.

La Corte, quindi, ha sostenuto che *“anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (cioè che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”*.

Così la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la questione al giudice di secondo grado.

[\(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 febbraio 2017, n. 2950\)](#)

La vicenda riguarda una frode on line. Ad un correntista erano stati addebitati dei bonifici eseguiti telematicamente da terzi non autorizzati, che avevano ottenuto i codici illecitamente, mediante la pratica del *phishing*.

Sia in primo che in secondo grado i giudici di Trento avevano rigettato la domanda; ora è intervenuta la Cassazione ribaltando tali decisioni e giudicando per la prima volta la fattispecie del *phishing*.

La Corte ha chiarito che è onere dell'istituto bancario dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, alla luce del fatto che la diligenza richiesta al professionista ha natura indiscutibilmente tecnica e, quindi, deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento dell'accorto banchiere.

La Corte, quindi, ha sostenuto che *“anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (cioè che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”*

”.

Così la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la questione al giudice di secondo grado.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 febbraio 2017, n. 2950)

TAG: *Truffa, Sicurezza informatica, responsabilità contrattuale, privacy, Phishing, onere probatorio, Internet, furto d'identità, Diritto bancario, diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto della privacy, procedura civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.